Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 ottobre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 19 OTTOBRE 1964:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2149.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2150.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2151.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Vigevano (Pavia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2152.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Tortona (Alessandria).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2153.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2154.
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in San Pellegrino Terme (Bergamo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2155.
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Fiuggi (Frosinone).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2156.
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2157.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Nola (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2158.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Jesi (Ancona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2159.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'indusria e l'artigianato in Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2160.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ottaviano (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2161.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio con insegnamento in lingua tedesca in Merano (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2162.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Mantova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2163.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Torre Annunziata (Napoli).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2164.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Sciacca (Agrigento).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 921.

Istituzione della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Università dell'Aquila;

Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale è stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Università dell'Aquila e ne è stato approvato lo statuto;

Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila;

Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Università dell'Aquila;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita nella città dell'Aquila una libera Università con la Facoltà di magistero e la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'Ingegneria.

E' approvato lo statuto della libera Università dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione.

L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.

Art. 2.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, è trasformato in Facoltà della libera Università dell'Aquila.

Sono devoluti alla libera Università dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto è devoluto alla libera Università alla quale è mantenuta altresì l'assegnazione degli immobili di proprietà degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 127. — VILLA

Statuto della libera Università degli studi dell'Aquila

Costituzione della Università

Art. 1.

L'Università degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di Magistero;

2) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con corsi di laurea di Fisica e Matematica e biennio propedeutico di Ingegneria.

E' autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Art. 2.

Al mantenimento dell'Università contribuiscono:

a) il Consorzio universitario aquilano;

b) altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.

Autorità accademiche

Art. 3.

Sono organi dell'Università:

1) Rettore;

2) Corpo accademico;

3) Senato accademico;

4) Consiglio di amministrazione;

5) Preside di Facoltà;

6) Consiglio di Facoltà.

Art. 4.

Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il rettore:

1) rappresenta l'Università;

2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario.

In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Università.

Il rettore può delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

Art. 5.

Il Corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.

Art. 6.

Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di Facoltà.

Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che lo presiede;

b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facoltà, designato collegialmente dai presidi della Facoltà;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università e gli Istituti superiori;

d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano;

e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia e del comune dell'Aquila.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.

Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e dalle norme contenute negli articoi 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 10.

I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.

Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altre Facoltà.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 11.

Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Università statali.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse però le questioni riguardanti la composizione della Facoltà e le proposte di nomina o conferimento di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Ordinamento generale

Art. 12.

Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Art. 13.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.

A ciascuna Facoltà sono annessi particolari istituti e seminari con proprio ordinamento interno, nonchè una biblioteca.

FACOLTA' DI MAGISTERO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Norme generali

Art. 14.

La Facoltà di Magistero conferisce:

a) la laurea in Materie letterarie;

b) la laurea in Pedagogia;

c) la laurea in Lingue e letterature straniere;

d) i diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

A) *Corso di laurea in Materie letterarie*

Art. 15.

La durata del corso di studi è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 16.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 17.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Grammatica latina;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Lingua e civiltà greca;
6) Dialettologia;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
9) Storia della geografia;
10) Storia della grammatica e della lingua italiana;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Art. 18.

Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.

Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Art. 19.

Lo studente deve superare una prova di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.

Art. 20.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 e 39.

B) *Corso di laurea in Pedagogia*

Art. 22.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 23.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 24.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (biennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Lingua e civiltà greca;
5) Psicologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana;
8) Storia della pedagogia;
9) Storia del Risorgimento.

Art. 25.

Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 26.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.

Art. 27.

Valgono per la laurea in Pedagogia le norme contenute nell'art. 20.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 a 39.

C) *Corso di laurea in Lingue e letterature straniere*

Art. 29.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale; diploma di maturità scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 30.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura francese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia del Risorgimento;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Psicologia;
9) Lingua e letteratura greca;
10) Igiene;
11) Storia della letteratura moderna e contemporanea;
12) Lingua e letteratura portoghese.

Art. 31.

Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 32.

I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni.

Art. 33.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.

Art. 34.

Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari.

Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami: ed in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Possono sostenere la prova scritta di traduzione latina soltanto gli studenti iscritti al III e IV anno e la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta soltanto gli iscritti al quarto anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.

Per la laurea in Lingue e letterature straniere valgono le norme contenute negli articoli 36-38, ad eccezione del primo comma dell'art. 36.

Disposizioni comuni

Art. 36.

L'esame di laurea consiste — salvo quanto disposto dal precedente art. 35 — nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col professore della disciplina, nella quale il candidato deve avere superato un esame biennale.

L'indicazione del tema, col visto del professore che lo ha accettato, deve essere depositato nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.

Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea, senza possibilità di proroga e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da due correlatori, scelti dal preside, uno di ufficio ed uno tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.

Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.

A tutti i commissari, che non siano il relatore o i correlatori sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

Art. 37.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del *curriculum* del candidato.

Art. 38.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali.

Art. 39.

Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del prescritto titolo di scuola media superiore.

D) *Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.*

Art. 40.

La durata del corso è di tre anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 41.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, e di quelli nelle materie letterarie (ivi compresa la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 42.

Insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Art. 43.

Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta.

Art. 44.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso dopo aver superato tutti gli esami del corso.

Disposizioni comuni

Art. 45.

Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facoltà di Magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli di ammissione, è limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla Facoltà, stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'Università entro il 31 ottobre.

Art. 46.

Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.

Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corso non oltre l'inizio del terzo anno, previa approvazione della Facoltà.

Art. 47.

Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.

Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli esami.

Art. 48.

Per gli studenti che provengono da altra Facoltà di Magistero, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla Facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

Seconda laurea

Art. 49.

I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in Pedagogia, debbono frequentare i corsi biennali seguenti e superare i relativi esami: Storia della filosofia, Pedagogia, Filosofia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica.

Possono seguire tali corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in Materie letterarie abbiano seguito per due anni Pedagogia e Storia della filosofia e per un anno Filosofia, superando i relativi esami.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche.

Art. 50.

I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere devono seguire un corso biennale, sia per ciascuna delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma, sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di Filologia romanza ed uno di Filologia germanica e superarne gli esami.

Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.

La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.

Art. 51.

I laureati in Pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di geografia e per un anno un corso di storia, superando i relativi esami.

Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso di laurea in Pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale devono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina e geografia.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 52.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

1) Lingua e letteratura italiana;
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia;
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in Lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti in Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di storia, e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di Letteratura latina, di Geografia, di Pedagogia e di Storia della filosofia.

Qualora, per la laurea in Lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di Pedagogia e di Storia della filosofia, o di ambedue le discipine, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due delle materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 53.

I laureati in Lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di Storia della filosofia e di Pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in Pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di Pedagogia, Storia della filosofia e Filosofia, per un anno quello di Lingua e letteratura italiana e di Lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta fra quelli di Storia dell'arte medioevale e moderna, di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e Psicologia, superando i relativi esami.

Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

Art. 54.

Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in Pedagogia, devono seguire per un biennio il corso di Filosofia e sostenere tre esami annuali a scelta tra i corsi di Filologia romanza, Filologia germanica, Storia dell'arte medioevale e moderna, Psicologia.

Devono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica ed una traduzione latina.

Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma, abbiano seguito un corso annuale di Filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico.

Art. 55.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina, per un anno i corsi di storia e di geografia, e due corsi a scelta fra quelli di Filologia romanza, Filologia germanica e Storia dell'arte medioevale e moderna, superando i relativi esami. Devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi compresa la storia e la geografia.

Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 56.

Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare gli esami relativi di: Pedagogia (biennale); Storia della filosofia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi devono inoltre presentare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se, durante gli studi per la laurea in Materie letterarie, abbiano seguito per due anni Pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 57.

Coloro che siano forniti della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Geografia (biennale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.

Art. 58.

Coloro che siano forniti della laurea in Lingue e letterature straniere, purchè in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Pedagogia (triennale); Storia della filosofia (biennale); Geografia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

Essi devono inoltre superare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno già superato durante gli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere un esame di Pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.

Istituti e borse di perfezionamento

Art. 59.

La Facoltà di magistero comprende i seguenti Istituti, ciascuno dei quali avrà statuto proprio, deliberato dalla Facoltà:

1) Istituto di lingue e letterature classiche;
2) Istituto di lingue e letterature moderne;
3) Istituto di pedagogia;
4) Istituto di storia.

Art. 60.

Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento presso altre Università italiane e straniere.

NORME PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, CON I CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA, IN FISICA E COL BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA.

A) *Corso di laurea in Matematica.*

Art. 61.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di Istituto tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Art. 62.

Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

per il primo anno: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra; Fisica generale I;

per il secondo anno: Analisi matematica II; Geometria II; Meccanica razionale; Fisica generale II.

Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.

Art. 63.

Potranno essere iscritti al secondo anno solo quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra.

Art. 64.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il terzo anno:

Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Istituzioni di fisica matematica.

Art. 65.

Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di esso dovrà essere seguito nel terzo anno, gli altri tre nel quarto; uno di essi sarà di indirizzo fisico.

Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:

a) per l'indirizzo didattico:
nel terzo anno: Matematica finanziaria ed attuariale;
nel quarto anno: Matematiche complementari;

b) per l'indirizzo applicativo:
nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilità.

Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

Art. 66.

Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti:

Calcolo delle probabilità; Matematiche complementari; Matematica finanziaria ed attuariale; Pedagogia; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; *c*) Istituzioni di fisica teorica; *c*) Struttura della materia; *c*) Astronomia; *c*) Chimica con esercitazioni di laboratorio; Storia delle matematiche; *c*) Complementi di fisica generale.

Gli insegnamenti segnati con *c*) si intendono ad indirizzo fisico.

Art. 67.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio, vi è un esame finale.

Art. 68.

L'esame di laurea comprende:

a) un preliminare esame di cultura generale nelle scienze matematiche;

b) la discussione di un lavoro scritto;

c) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatto menzione solo nella carriera scolastica.

B) *Corso di laurea in Fisica.*

Art. 69.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titoli di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di Istituto tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Art. 70.

Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo (per geofisica).

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

per il primo anno: Analisi matematica I; Geometria I: Fisica generale I; Chimica con esercitazioni di laboratorio; Esperimentazione di fisica I;

per il secondo anno: Analisi matematica II; Fisica generale II; Meccanica razionale; Esperimentazioni di fisica II.

I corsi di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II sono considerati distinti e comportano un esame finale distinto per ciascun anno di corso.

Gli insegnamenti saranno accompagnati da corsi di esercitazione che ne costituiscono parte integrante.

Alla fine del primo biennio ogni studente dovrà dare prova di conoscere due lingue straniere di importanza scientifica.

Art. 71.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto gli allievi che avranno superato gli esami di Analisi matematica I e Fisica generale I.

Art. 72.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il secondo biennio:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici per la fisica.

Essi sono accompagnati da corsi di esercitazioni, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 73.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo didattico: Complementi di fisica generale I e II (biennale); Storia della fisica; Preparazione di esperienze didattiche I e II (biennale); un corso, a scelta, tra i complementari;

b) per l'indirizzo applicativo di geofisica: Astronomia; Laboratorio di fisica I e II (biennale); Fisica terrestre; Geomagnetismo; Geologia; Aereologia.

Per l'indirizzo didattico dovrà essere anche seguito un insegnamento scelto tra i seguenti:

Algebra; Astronomia, Calcolo delle probabilità; Fisica terrestre; Geodesia; Geologia; Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Matematiche complementari; Sismologia; Pedagogia.

Per ciascuno degli insegnamenti, anche biennali, dovrà essere sostenuto un esame distinto per ogni anno di corso.

Art. 74.

Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II.

Art. 75.

L'esame di laurea comprende:

Come l'art. 68, sostituendo « matematiche » con « fisiche ».

C) *Biennio propedeutico di Ingegneria.*

Art. 76.

L'ordinamento è identico a quello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1961, n. 1445.

Titolo d'ammissione i diplomi di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

Art. 77.

Il biennio ha funzione perminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;
5) Litologia e geologia;
6) Disegno II.

Per ogni insegnamento è previsto l'esame annuale (*).

Art. 78.

Gli insegnamenti delle materie fondamentali saranno tenute dai titolari della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o dai professori designati dalla Facoltà stessa.

Art. 79.

Gli Istituti della Facoltà di scienze, che prestino la propria opera per il biennio propedeutico di ingegneria, percepiranno, da parte degli studenti di tale biennio, gli ordinari contributi di laboratorio e di biblioteca.

(*) Potranno essere iscritti al secondo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno due fra i 4 seguenti esami: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica I; Chimica.

Art. 80.

Tutte le disposizioni riguardanti i bienni propedeutici di ingegneria, funzionanti nelle sedi in cui vi è una Facoltà di scienze e non una Facoltà di ingegneria, saranno adottati nel biennio propedeutico funzionante in Aquila.

Personale insegnante

Art. 81.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professori di ruolo delle singole Facoltà sono determinati dalla tabella *A*, annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà si provvede nei modi indicati dall'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 82.

Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università libera dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 83.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale.

Art. 84.

All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire per l'anno accademico successivo.

Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno.

Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

Art. 85.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo; ed il Consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.

Art. 86.

Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Assistenti e lettori

Art. 87.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica.

Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.

Alle cattedre di Lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.

Art. 88.

I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella *B*) annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università dell'Aquila, le norme sulle stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo e dei lettori di ruolo dello

Università statali. Agli assistenti di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescienza corrispondente a quello concesso agli assistenti di ruolo statale.

Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo agli assistenti di ruolo statale.

Stemma

Art. 90.

Lo stemma della Università libera aquilana è quello adottato ed approvato per l'Istituto universitario di magistero: un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi, dai quali discendono tre ruscelli d'argento, su cui è scritto *Jus, Litterae, Scientiae*.

Un festone attraversa semicircolarmente il campo e porta la scritta *Renovabitur ut Aquilae juventus tua.*

Studenti, esami e tasse

Art. 91.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti.

Art. 92.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali della Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti, sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 93.

Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 94.

Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Art. 95.

L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione di deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facoltà del presente statuto.

Art. 96.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

Art. 97.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 98.

I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione delle tasse od a sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside, almeno all'inizio del secondo anno di studi.

Art. 99.

Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari, richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facoltà, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.

Art. 100

Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.

Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario

Art. 101.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di bilibioteca, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C), annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 102.

I posti della carriera direttiva, di concetto, di segreteria e di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine delle biblioteche delle carriere di concetto dei tecnici coadiutori, delle carriere esecutive del personale tecnico e della carriera del personale ausiliario sono conferiti nel grado iniziale dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con la osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera è disposto in base a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Per lo stato giuridico la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alla predetta carriera dell'Università, si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 103.

Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità.

Art. 104.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolamentari della materia per i dipendenti di Enti di diritto pubblico.

Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.

Amministrazione

Art. 105.

Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione.

Art. 106.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'Università venisse a cessare, oppure venga privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa ed in mancanza di esso, alle Amministrazioni comunale e provinciale dell'Aquila.

Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Norme transitorie

Art. 107.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le due suddette Facoltà da appositi Comitati tecnici.

Il Comitato tecnico della Facoltà di magistero è costituito dai due professori di ruolo, che per effetto della norma di cui al successivo art. 110 vengono inquadrati nel ruolo organico della libera Università dell'Aquila e da un altro professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Comitato tecnico della Facoltà di scienze matematiche è costituito da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle predette Facoltà saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati a ciascuna Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 108.

I presidi della Facoltà e finchè questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici, costituiranno il Senato accademico.

Art. 109.

Nella prima applicazione del presente statuto, il rettore della libera Università dell'Aquila sarà eletto a maggioranza di voti da una Assemblea collegiale costituita dai componenti i Comitati tecnici.

Art. 110.

Nella prima applicazione del presente statuto, il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici previsti dallo statuto dell'Università, conservando l'anzianità utile a tutti i fini.

I posti previsti dalla tabella *C*) annessa allo statuto della libera Università dell'Aquila, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo dipendente dall'Istituto universitario di magistero o dagli Istituti già finanziati dal Consorzio universitario aquilano, che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo dovessero risultare ancora disponibili, saranno assegnati mediante normale concorso.

Art. 111.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

TABELLA *A*)

Facoltà di Magistero:

Professori di ruolo	n.	6

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

Professori di ruolo	n.	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

TABELLA *B*)

Facoltà di Magistero:

Assistenti e lettori di ruolo	n.	10

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

Assistenti di ruolo	n.	10
		20

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

TABELLA *C*)

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BIBLIOTECA, TECNICO ED AUSILIARIO

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Direttore amministrativo	402
2	Consigliere di 1ª classe	325
	Consigliere di 2ª classe	271
	Consigliere di 3ª classe	229

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Segretario	271
	Segretario aggiunto	229
	Vice segretario	202

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE DI RAGIONERIA

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
2	Ragioniere	271
	Ragioniere aggiunto	229
	Vice ragioniere	202

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE ESECUTIVE DELLE SEGRETERIE

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
1	Primo archivista	229
3	Archivista	202
	Applicato	180
	Applicato aggiunto	157

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
	a) Carriera direttiva:	
1	Bibliotecario di 3ª classe	325
	Bibliotecario aggiunto	271
	Vice bibliotecario	229
	b) Carriera di concetto:	
1	Aiuto bibliotecario	271
	Aiuto bibliotecario aggiunto	229
	Aiuto vice bibliotecario	202

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE DI CONCETTO DEI TECNICI COADIUTORI

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
2	Tecnico coadiutore di 2ª classe	271
	Tecnico coadiutore di 3ª classe	229
	Tecnico coadiutore aggiunto	202

RUOLO ORGANICO DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL PERSONALE TECNICO

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
2	Tecnico di 1ª classe	229
	Tecnico di 2ª classe	202
	Tecnico di 3ª classe	180
	Tecnico in prova	157

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Numero dei posti	QUALIFICA	Coefficiente
5	Usciere di 1ª classe	172
	Usciere di 2ª classe	159
	Usciere di 3ª classe	151

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 922.

Riconoscimento della personalità giuridica della Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 923.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un suolo edificabile, sito in Villanova sul Clisi (Brescia).

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Poli Caterina ved. Tiboni, proprietaria, un suolo edificabile, sito in Villanuova sul Clisi (Brescia), della superficie complessiva di mq. 1952,45, distinto in catasto con il foglio di mappa n. 29, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita per notar Mario Frera, repertorio n. 10427, raccolta n. 5570, del 9 agosto 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 924.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio, di Lucca.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio, di Lucca, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 925.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Paolo Frisi », di Milano.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Paolo Frisi », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 926.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo, nel comune di Pescara.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara, in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Raffaele Arcangelo, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1964, n. 927.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio, sita nel comune di Cagliari.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio, sita nel comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1964, n. 928.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, in località Stanga, del comune di Padova.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X in località Stanga del comune di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964.

Sostituzione del rappresentante del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1961, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la lettera 11 maggio 1964, n. 100/23257/25, con la quale il Ministero della sanità, ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio il dottor Giorgio Muccio, in sostituzione del dott. Umberto De Leoni, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giorgio Muccio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del dott. Umberto De Leoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previd. soc., foglio n. 267. — LA TORRE

(7886)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) San Giovanni in Fiore, con sede in comune di San Giovanni in Fiore comprendente i territori dei comuni di: San Giovanni in Fiore, Bocchigliero, Campana per una superficie agraria forestale di Ha 47.863 e di terreno coltivato di Ha 21.725;

2) Acri, con sede in comune di Acri, comprendente i territori dei comuni di: Acri, Longobucco per una superficie agraria forestale di Ha 38.177 e di terreno coltivato di Ha 12.816;

3) Rogliano, con sede in comune di Rogliano, comprendente i territori dei comuni di: Rogliano, Panettieri, Bianchi, Colosimi, Parenti, Aprigliano, Santo Stefano di Rogliano, Cellara, Piane Crati, Figline, Mangone, Belsito, Marzi, Carpanzano, Scigliano, Pedivigliano, Altilia, Malito, Grimaldi per una superficie agraria forestale di Ha 43.726 e di terreno coltivato di Ha 20.844;

4) Spezzano della Sila, con sede nel comune di Spezzano della Sila comprendente i territori dei comuni di: Spezzano della Sila, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Celico, San Pietro in Guarano per una superficie agraria forestale di Ha 37.452 e di terreno coltivato di Ha 18.206;

5) Cassano Ionio, con sede nel comune di Cassano Ionio comprendenti i territori dei comuni di: Cassano Ionio, Villapiana, Cerchiara, Francavilla, Spezzano Alb., Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, per una superficie agraria forestale di Ha 38.753 e di terreno coltivato di Ha 35.135;

6) Castrovillari, con sede nel comune di Castrovillari comprendente i territori dei comuni di: Castrovillari, San Lorenzo Bellizzi, Civita, Frascineto, San Basile, Morano Cal., Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Saracena, Lungro, Firmo, Acquaformosa, San Donato Ninea per una superficie agraria forestale di Ha 74.770 e di terreno coltivato di Ha 48.758;

7) San Marco Argentano, con sede nel comune di San Marco Argentano comprendente i territori dei comuni di: San Marco Argentano, San Sosti, Mottafallone, Altomonte, Roggiano Gravina, Tarsia, Santa Caterina, Malvito, Mongrassano, Cervicati, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca per una superficie agraria forestale di Ha 45.429 e di terreno coltivato di Ha 32.280;

8) Cariati, con sede nel comune di Cariati comprendente i territori dei comuni di: Cariati, Terravecchia, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati per una superficie agraria forestale di Ha 23.548 e di terreno coltivato di Ha 18.421;

9) Rossano, con sede nel comune di Rossano comprendente i territori dei comuni di: Rossano, Cròsia, Cropalati, Paludi per una superficie agraria forestale di Ha 22.821 e di terreno coltivato di Ha 16.954;

10) Corigliano, con sede nel comune di Corigliano comprendente i territori dei comuni di: Corigliano, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Alb., San Cosmo, San Demetrio, Santa Sofia per una superficie agraria forestale di Ha 32.467 e di terreno coltivato di Ha 29.267;

11) Trebisacce, con sede nel comune di Trebisacce comprendente i territori dei comuni di: Trebisacce, Plataci, Albidona, Alessandria del C., Castroregio, Amendolara, Rosito, Montegiordano, Oriolo, Nocara, Canna, Rocca Imperiale, per una superficie agraria forestale di Ha 49.719 e di terreno coltivato di Ha 44.641;

12) Paola, con sede nel comune di Paola comprendente i territori dei comuni di: Paola, Fuscaldo, San

Lucido, Falconara Alb., Fiumefreddo B., Longobardi, Belmonte, Amantea, San Pietro Amantea, Aiello, Cleto, Serra Aiello per una superficie agraria forestale di Ha 30.522 e di terreno coltivato di Ha 23.398;

13) Cetraro, con sede nel comune di Cetraro comprendente i territori dei comuni di: Cetraro, Diamante. Maierà, Buonvicino, Belvedere, Sangineto, Santa Agata di Esaro, Bonifati, Fagnano, Acquappesa, Guardia Piemontese per una superficie agraria forestale di Ha 31.256 e di terreno coltivato di Ha 22.293;

14) Scalea, con sede nel comune di Scalea comprendente i territori dei comuni di: Scalea, Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Papasidero, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Verbicaro, Santa Maria, Grisolia, per una superficie agraria forestale di Ha 42.742 e di terreno coltivato di Ha 32.980;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli Uffici agricoli di zona in provincia di Cosenza, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Castrovillari, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Paola, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Rossano Calabro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Trebisacce, istituito con decreto ministeriale 23 giugno 1956;

5) Scalea, istituito con decreto ministeriale 23 giugno 1956;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964, sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale della agricoltura di Cosenza, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Castrovillari, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Paola, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Rossano Calabro, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Trebisacce, decreto ministeriale 23 giugno 1956;

5) Scalea, decreto ministeriale 23 giugno 1956.

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza ed alle sue dirette dipendenze i seguenti Uffici agricoli di zona:

1) San Giovanni in Fiore, con sede nel comune di San Giovanni in Fiore con estensione comprendente i territori del comune di: San Giovanni in Fiore, Bocchigliero, Campana per una superficie agraria forestale di Ha 47.863 e di terreno coltivato di Ha 21.725;

2) Acri, con sede nel comune di Acri con estensione comprendente il territorio dei comuni di Acri, Longobucco per una superficie agraria forestale di Ha 38.177 e di terreno coltivato di Ha 12.816;

3) Rogliano, con sede nel comune di Rogliano con estensione comprendente i comuni di: Rogliano, Panettieri, Bianchi, Colosimi, Parenti, Aprigliano, Santo Stefano di Rogliano, Cellara, Piane Crati, Figline, Mangone, Belsito, Marzi, Carpanzano, Scigliano, Pedivigliano, Altilia, Malito, Grimaldi per una superficie agraria forestale di Ha 43.726 e di terreno coltivato di Ha 20.844;

4) Spezzano della Sila, con sede in comune di Spezzano della Sila con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Spezzano della Sila, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Celico, San Pietro in Guarano per una superficie agraria forestale di Ha 37.452 e di terreno coltivato di Ha 18.206;

5) Cassano Ionio, con sede in comune di Cassano Ionio, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Cassano Ionio, Villapiana, Cerchiara, Francavilla, Spezzano Alb., Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, per una superficie agraria forestale di Ha 38.753 e di terreno coltivato di Ha 35.135;

6) Castrovillari, con sede in comune di Castrovillari, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Castrovillari, San Lorenzo Bellizzi, Civita, Frascineto, San Basile, Morano Cal., Mormanno, Laino Castello, Laino Borgo, Saracena, Lungro, Firmo, Acquaformosa, San Donato Ninea per una superficie agraria forestale di Ha 74.770 e di terreno coltivato di Ha 48.758;

7) San Marco Argentano, con sede nel comune di San Marco Argentano, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: San Marco Argentano, San Sosti, Mottafallone, Altomonte, Roggiano Gravina, Tarsia, Santa Caterina, Malvito, Mongrassano, Cervicati, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca per una superficie agraria forestale di Ha 15.429 e di terreno coltivato di Ha 32.280;

8) Cariati, con sede nel comune di Cariati, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Cariati, Terravecchia, Scala Coeli, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati per una superficie agraria forestale di Ha 23.548 e di terreno coltivato di Ha 18.421;

9) Rossano, con sede nel comune di Rossano con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Rossano, Cròsia, Cropolati, Paludi per una superficie agraria forestale di Ha 22.821 e di terreno coltivato di Ha 16.954;

10) Corigliano, con sede nel comune di Corigliano con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Corigliano, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Alb., San Cosmo, San Demetrio, Santa Sofia per una superficie agraria forestale di Ha 32.467 e di terreno coltivato di Ha 29.267;

11) Trebisacce, con sede nel comune di Trebisacce, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Trebisacce, Plataci, Albidona, Alessandria del C., Castroregio, Amendolara, Rosito, Montegiordano, Oriolo, Nocara, Canna, Rocca Imperiale per una superficie agraria forestale di Ha 49.729 e di terreno coltivato di Ha 44.641;

12) Paola, con sede nel comune di Paola, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Paola, Fuscaldo, San Lucido, Falconara Alb., Fiumefreddo B., Longobardi, Belmonte, Amantea, San Pietro Amantea, Aiello, Cleto, Serra Aiello per una superficie agraria forestale di Ha 30.522 e di terreno coltivato di Ha 23.398;

13) Cetraro, con sede nel comune di Cetraro, con estensione comprendente il territorio dei comuni di Cetraro, Diamante, Maierà, Buonvicino, Belvedere, Sangineto, Sant'Agata di Esaro, Bonifati, Fagnano, Acquappesa, Guardia Piemontese per una superficie agraria forestale di Ha 31.256 e di terreno coltivato di Ha 22.293;

14) Scalea, con sede nel comune di Scalea, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Scalea, Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Papasidero, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Verbicaro, Santa Maria, Grisolia per una superficie agraria forestale di Ha 42.742 e di terreno coltivato di Ha 32.980.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7030)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1964.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico del solfato di nicotina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 104;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico del sottoindicato tipo di prodotto derivato dal tabacco, è determinata come segue:

Solfato di nicotina al 50 % in volume:

allo stato sciolto per kg. convenzionali (litro)	L. 2.500
latte da kg. 1 convenzionale (litro) . .	» 2.700
latte da kg. 0,500 convenzionale (1/2 litro)	» 1.400
latte da kg. 0,200 convenzionale (1/5 di litro)	» 600

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 7. — MONACELLI

(8077)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lombarda Metalli di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Lombarda Metalli, via Montenapoleone n. 6, Milano, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato, di cui al Mod. *B* Import n. 4306031 emesso il 30 dicembre 1960 dalla Banca Unione di Milano, per Fr. sv. 52.342,19 pari a Lgs. 4.313.6.6;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione con fideiussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha importato la corrispondente merce parte entro i termini consentiti dalle vigenti disposizioni, mentre per la differenza di Lgs. 2.192.8.1, lo sdoganamento è avvenuto in data 14 aprile 1964;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Lombarda Metalli di Milano, con fideiussione bancaria, limitatamente al 10% dell'importo di Lgs. 2.192.8.1 (duemilacentonovantadue sterline otto scellini e un penny) utilizzato oltre i prescritti termini.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(7814)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo Bonato di Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Italo Bonato, via Rossetti n. 49, Trieste, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero prepagata con i seguenti modelli *B* Import emessi dal Banco di Napoli, filiale di Trieste:

n. 1541873 del 20 marzo 1960 di Fr. b. 40.000;
n. 1541959 del 7 maggio 1960 di Fr. b. 55.000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha provveduto a nazionalizzare la merce (materiale elettrico vario di origine e provenienza belga) prepagata con i suddetti Modd. *B* Import;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla ditta Italo Bonato di Trieste, pari al 10% del controvalore degli esborsi valutari rispettivamente di Fr. b. 40.000 e Fr. b. 55.000.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(7813)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Revisione parziale di alcune categorie di veicoli ad uso privato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 55, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Ritenuto che nel corrente anno 1964 si rende necessario sottoporre alle visite e prove un altro contingente di autovetture e di motocarrozzette ad uso privato nonchè di motocicli, di non recente costruzione, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli stessi;

Decreta:

E' disposta la revisione parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonchè dei motocicli, che dalla carta di circolazione risultano immatricolati entro la data del 31 dicembre 1958 e che non vennero sottoposti alle precedenti revisioni disposte dai decreti ministeriali dell'8 settembre 1961, n. 4713/2396, del 29 agosto 1962, n. 5924/2396 e del 26 settembre 1963, n. 7173/2396.

Le operazioni di revisione devono essere effettuate nei seguenti periodi:

dal 15 ottobre 1964 al 31 gennaio 1965: veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1957;

dal 1° febbraio 1965 al 31 maggio 1965: veicoli immatricolati nell'anno 1958.

Per i veicoli di cui trattasi, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le scadenze rispettive del 31 gennaio 1965 e del 31 maggio 1965, saranno applicate le sanzioni previste dai commi quinto e sesto dell'art. 55 citato.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(8254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del Consorzio di miglioramento fondiario Naviglio di Goito

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2320 del 14 agosto 1964, registrato dalla Corte dei conti il 10 settembre successivo, al registro n. 13 foglio n. 124 è stato sciolto il Consorzio di miglioramento Naviglio di Goito e le sue attribuzioni sono state assorbite dal Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova.

(7864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Capestrano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8059)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Volturino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8060)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.499.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8061)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Santa Maria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.218.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8062)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Simbario (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.784.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8063)

Autorizzazione al comune di Marano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Marano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.775.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8064)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Qualiano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8066)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Striano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8067)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.375.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8068)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Pietrapertosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8069)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Ripacandida (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.316.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8070)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8071)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Sant'Agapito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.989.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Pellezzano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.985.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4313 della *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 ottobre 1964.

(8023)

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Gimigliano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.037.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4303 della *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 7 ottobre 1964.

(8024)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 luglio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964 registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 378

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono stati rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 8 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938, registro n. 24 Guerra, foglio n. 301, Bollettino ufficiale 1939, dispensa 56, pagina 5130: Covino Antonio di Michele e di Murgiotti Silvia, nato a Caserta il 31 agosto 1913, viene rettificato in: Covino Antonio di Michele e di Margiotta Silvia, nato a Caserta il 3 novembre 1913.

Regio decreto 27 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1938, registro n. 28 Guerra, foglio n. 58, Bollettino ufficiale 1939, dispensa 56, pagina 5271: Covino Antonio di Michele e di Maiotti Silvia, da Caserta, viene rettificato in: Covino Antonio di Michele e di Margiotta Silvia, nato a Caserta il 3 novembre 1913.

Decreto presidenziale 23 gennaio 1952 (non sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti), Bollettino ufficiale 1952, dispensa 7, pagina 952: Esposito Gavone Alberto, di Felice e di Orlando Caterina, da Vicari (Palermo), classe 1908, caporal maggiore DV battaglione d'Africa. Il cognome viene così rettificato: Esposito Gavonese.

Regio decreto 27 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942, registro n. 18 Guerra, foglio n. 134, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 70, pagina 5040: Evangelisti Franco di Ezio e di Ruzzini Giuseppina, da Cassano d'Adda (Milano), capomanipolo 502 battaglione CC.NN. Il cognome viene così rettificato: Evangelista.

Regio decreto 11 gennaio 1937, su proposta del Ministro delle Colonie, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1937, registro n. 18 Colonie, pagina 163, Bollettino ufficiale 1937, dispensa 38, pagina 2972: Gilardi Renzo, da Spoleto capitano in s.p.e. nel VI Gruppo Eritrea autocarrellato. Il nome viene così rettificato: Lorenzo. Inoltre il luogo di nascita è: Spalato (Dalmazia).

(7875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1964.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 17 aprile successivo, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1964, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 19 novembre 1964, alle ore 8.

(8096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) dell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) dell'Osservatorio vesuviano di Resina (Napoli).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, eventualmente in una prova pratica e in una prova orale, su problemi elementari di meccanica, termologia ed elettrotecnica relativi alla manutenzione degli apparecchi geofisici (metereologici, sismici, gravimetrici, magnetici, elettrici).

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno sucessivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5

I concorrenti che abbiano superate le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione uni-

versitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio; diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati. E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte, orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministero, composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo, di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 380.

(5089)

Concorso per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202) nell'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto superiore di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova orale ed il voto ottenuto in quella pratica.

Gli esami consistono in una prova scritta in una prova orale e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

A) nozioni generali di algebra, geometria analitica, analisi, trigonometria, fisica e chimica, in conformità dei programmi per perito industriale per la meccanica specialmente di precisione;

B) nozioni generali di elettronica, specialmente sperimentale;

C) nozioni di tecnologia meccanica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio:

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello Stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effeti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

F) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del

Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta decrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicur'zza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Ar. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'articolo 14 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti evenuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza della nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove scritta, orale e pratica, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 52, foglio n. 71.

(5991)

Concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (coefficiente 202) in prova nell'Osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 163.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la lege 4 aprile 1950, n. 226;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (coefficiente 202) in prova carriera di concetto nell'Osservatorio astronomico di Trieste.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di 2° grado.

Di tali posti uno è ad indirizzo prevalentemente meccanico ed uno ad indirizzo prevalentemente elettrico.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta in una prova orale e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

a) meccanica, comune e di precisione, con nozioni elementari di ottica;

b) elettrotecnica ed elettronica.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con la lettera *a*) o su quella indicata con la lettera *b*) affinchè essi possano essere principalmente esaminati sulla parte da essi segnalata.

Le prove di esame, per la copertura del posto di tecnico coadiutore ad indirizzo prevalentemente meccanico, hanno per oggetto i seguenti argomenti:

Gli esami richiedono innanzitutto una prova grafico-pratica. Essa consiste nella esecuzione di un disegno tecnico rispondente ad apposito quesito riguardante uno strumento o parte di esso od un impianto, e nelle indicazioni atte alla sua realizzazione. Superata tale prova il candidato viene ammesso alla prova orale, eventualmente articolata in più parti. In entrambe le prove il candidato, oltre a nozioni sugli strumenti principali ed ausiliari e sugli impianti degli Osservatori astronomici, sul loro funzionamento e sui loro usi, deve dimostrare buona conoscenza, al livello di perito industriale, della meccanica, compresa quella di precisione con speciale

riguardo alla cronometria. Si chiedono pure nozioni di ottica e di fotografia sempre con riferimento alle attrezzature strumentali degli Osservatori astronomici ed ai loro usi.

Le prove di esame, per la copertura del posto di tecnico coadiutore ad indirizzo prevalentemente elettrico, hanno per oggetto i seguenti argomenti:

Gli esami richiedono innanzitutto una prova grafico-pratica. Essa consiste nella esecuzione di un disegno tecnico rispondente ad apposito quesito riguardante uno strumento o parte di esso od un impianto, e nelle indicazioni atte alla sua realizzazione. Superata tale prova, il candidato viene ammesso alla prova orale, eventualmente articolata in più parti. In entrambe le prove il candidato, oltre a nozioni sugli strumenti principali ed ausiliari e sugli impianti degli Osservatori astronomici, sul loro funzionamento e sui loro usi, deve dimostrare buona conoscenza, a livello di perito industriale, della elettrotecnica e della elettronica, anche nei riguardi della cronometria. Si chiedono pure nozioni di ottica e di fotografia sempre con riferimento alle attrezzature strumentali degli Osservatori astronomici ed ai loro usi.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, quello riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non rieschi di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sara giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritta, orale e pratica, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico dei ruoli degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 52, foglio n. 73.

(5994)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 24 settembre 1964, n. 39, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti, il 13 aprile 1964, registro n. 31, foglio n. 193, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(7966)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 17 settembre 1964, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 272, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(7967)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 17 settembre 1964, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1964, registro n. 57, foglio n 35, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(7968)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a due posti di alunno presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1964.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 17 settembre 1964, n. 38, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1964, registro numero 50, foglio n. 147, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1964.

(7969)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3172/MP, in data 24 giugno 1964, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Sorso, Mores e Ittireddu;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, ai concorreni che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 3171/MP, del 24 giugno 1964;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Tedde Agostino: Sorso;
2) Santona Roberto: Mores;
3) Ruggiu Edoarda: Ittireddu.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì, 30 settembre 1964

Il medico provinciale: FADDA

(7825)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1567 del 26 maggio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 1567 del 29 maggio 1964, con il quale venivano assegnate le sedi vacanti al 30 novembre 1962 ai relativi vincitori;

Vista la nota in data 1° ottobre 1964, con la quale il dott. Giuseppe Belloni, vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese, dichiara espressamente di rinunciare alla suddetta condotta consorziale, essendo stato interpellato per l'accettazione della condotta veterinaria del comune di Salizzole e per averla accettata;

Considerato che il proprio decreto n. 1567 del 26 maggio 1964, relativo alla approvazione della graduatoria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1964, n. 158, e che pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per procedere alla assegnazione della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese, a norma degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la dichiarazione in data 1° ottobre 1964, con la quale il dott. Menini Giovanni, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Giuseppe Belloni in ordine alle preferenze indicate, rinuncia alla condotta veterinaria consorziale dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese;

Vista la dichiarazione in data 2 ottobre 1964, con la quale il dott. Bruno Bruni, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Giovanni Menini in ordine alle preferenze indicate, accetta la condotta veterinaria consorziale dei comuni di Roverè Veronese e di Velo Veronese, resasi libera per rinuncia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate cone regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bruno Bruni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Verona e all'albo dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese.

Il presidente del Consorzio veterinario dei comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 5 ottobre 1964

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(7962)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.